



Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro

Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Ruvo di Puglia
Cerignola

• APPROFONDIMENTI •

REATI EDILIZI - PERICULUM IN MORA - SEQUESTRO PREVENTIVO DI MANUFATTO ABUSIVO UBICATO IN ZONA AGRICOLA.

Nella sentenza in commento (n. 8671/2024), la Suprema Corte di Cassazione penale, in tema di reati edilizi, ha precisato che il “*periculum in mora*” richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l’aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d’uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell’area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un’oggettiva indicazione dell’incidenza dell’intervento sulle esigenze urbanistiche della zona.

La vicenda trae scaturigine da un decreto di sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivamente realizzati in zona sismica e paesaggisticamente vincolata. Rigettata la richiesta di riesame proposta dall’indagato, quest’ultimo depositava l’odierno ricorso per cassazione deducendo l’inesistenza del *periculum in mora*, atteso che - secondo il ricorrente - essendo stati i principali manufatti oggetto di contestazione già ultimati, risultando incomplete solo alcune opere minori, non era stato adeguatamente motivato in ordinanza come la libera disponibilità di immobili già ultimati avrebbe potuto aggravare e/o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri illeciti.

La Corte, nel ritenere inammissibile il motivo di ricorso, ha esplicito quanto segue.

Il *periculum in mora* richiesto per l’adozione del sequestro preventivo impeditivo deve presentare i caratteri della concretezza e attualità; dunque, spetta al giudice di merito compiere un’attenta valutazione della sussistenza del pericolo, dandone adeguata motivazione.

Dunque, nel caso di sequestro preventivo di opere costruite - e ultimate - abusivamente la valutazione che il giudice deve compiere deve essere diretta in prevalenza ad accertare l'esistenza di un reale pregiudizio di interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto.

Nel caso che ci occupa, - continua la Corte - il Tribunale aveva rilevato il pericolo di aggravamento della lesione dell'interesse protetto in relazione alla circostanza che i lavori di esecuzione delle opere erano ancora, seppur parzialmente, in corso e, con riferimento a quelli ultimati, la lesione degli interessi tutelati dalla normativa edilizia, paesaggistica e sismica, e, dunque, il sequestro rispondeva alla necessità di impedire l'utilizzo dei manufatti.

Tutto ciò posto, la Corte ha rilevato che seppur succinta, la motivazione della decisione impugnata ha dato conto della sussistenza del *periculum in mora*, di contro ha reputato le contestazioni addotte in ricorso generiche e manifestamente infondate, concernenti, per lo più, il giudizio di merito, non proponibili in sede di legittimità.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A. A., nato a P. il _____

avverso l'ordinanza del Tribunale di P. del 18/05/2023

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G. F. R.;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D. S. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 maggio 2023, il Tribunale di P. ha rigettato la richiesta di riesame proposta da A. A. avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivamente realizzati in zona sismica e paesaggisticamente vincolata, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 83, 93, 95 d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo la violazione di legge per inesistenza del *periculum in mora*. Allegando che i principali manufatti oggetto di contestazione (l'abitazione ed il contiguo magazzino) erano stati ultimati in un arco di tempo prossimo all'anno 2018 e che solo alcune opere minori risultavano incomplete - come verificato dalla polizia giudiziaria operante, documentato dalle fotografie e testualmente attestato nel decreto di sequestro -, il ricorrente, dopo aver richiamato il principio di proporzionalità operante anche per le misure cautelari reali, si duole che l'ordinanza abbia ritenuto *in re ipsa* il *periculum in mora*, senza spiegare in che modo la libera disponibilità di immobili già ultimati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri illeciti.

Si allega che la lesione al regolare assetto del territorio non sarebbe conseguenza della libera disponibilità del manufatto abusivo, ma effetto connaturato alla sua realizzazione che permane anche se l'immobile si trovi in sequestro. Richiamando la necessità che il pericolo attinente alla libera disponibilità del bene sequestrato debba presentare i caratteri della concretezza e attualità, ci si duole, inoltre, che l'ordinanza si limiti ad un astratto e sterile richiamo ad un non meglio definito "*aumento del carico urbanistico*" del quale non sarebbero in alcun modo individuabili natura ed entità.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per l'utilizzo di elementi d'indagine acquisiti successivamente alla scadenza del termine massimo

semestrale di compimento delle indagini preliminari, essendo questo scaduto il 28 febbraio 2023, con la conseguente tardività della richiesta di proroga del termine avanzata soltanto il successivo giorno 10 marzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite.

1.1. In diritto va premesso come non sia revocabile in dubbio che il *periculum in mora* richiesto per l'adozione del sequestro preventivo impeditivo debba presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, ciò che questa Corte ha da tempo avuto modo di precisare con orientamento sempre ribadito (Sez. U., n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, A., Rv. 200114; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, D., Rv. 274778). Pertanto, spetta al giudice del merito cautelare compiere, con adeguata motivazione, un'attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale.

Nel caso di sequestro preventivo di opere costruite abusivamente la cui edificazione sia ultimata, la valutazione che il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, I., Rv. 223722). L'obbligo di motivazione deve dunque riguardare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, G., Rv. 268812), ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, B. e a., Rv. 265195).

1.2. Nella vicenda in esame, il Tribunale ha attestato la sussistenza del pericolo di aggravamento della lesione dell'interesse protetto dai reati ipotizzati sia in relazione al fatto che i lavori erano ancora parzialmente in corso di esecuzione - sicché è evidente che, con riguardo a questi, il pericolo di aggravamento che determina la necessità del sequestro è connesso al rischio di prosecuzione delle opere abusive - sia con riguardo alle opere ultimate, atteso l'aumento del carico urbanistico su un'area destinata a verde agricolo, con conseguente pericolo, concreto ed attuale, di lesione degli interessi presidiati dalle normative edilizia, paesaggistica e sismica (e con particolare riguardo a questi ultimi immobili è dunque evidente che il sequestro risponda alla necessità d'impedirne l'utilizzo).

1.3. La pur succinta motivazione, reputa il Collegio, dà dunque conto della sussistenza del *periculum in mora* e le contestazioni mosse in ricorso sono generiche e manifestamente infondate.

Ed invero, per un verso, il ricorrente non spende parola sul sequestro degli immobili abusivi la cui esecuzione non è ancora ultimata; per altro verso, essendo, per quanto detto, manifestamente infondato il rilievo secondo cui la lesione al regolare assetto del territorio non sarebbe conseguenza della libera disponibilità del manufatto, il ricorso non contiene specifiche doglianze che consentano di ritenere mancante, o apparente, la motivazione resa sull'aumento del carico urbanistico e sul pericolo concernente la violazione delle norme sismiche, profilo, quest'ultimo, neppure affrontato nell'impugnazione. Si tratta, più in generale, di doglianze concernenti un giudizio di merito - dal ricorrente non condiviso e ritenuto non provato - che non possono essere proposte in questa sede di legittimità, mentre la conclusione attestata nell'ordinanza impugnata dà adeguato conto dell'*iter* logico-giuridico della decisione, trattandosi, appunto, di manufatti ad uso abitativo realizzati in zona agricola, sismica e paesaggisticamente vincolata.

Con particolare al sequestro impeditivo di manufatti realizzati in zona agricola, peraltro, questa Corte ha già affermato - e il principio va qui ribadito - che l'aggravio del carico urbanistico può essere desunto sulla base della mera consistenza delle opere, della loro destinazione d'uso e della destinazione urbanistica dell'area ove esse insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire una oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 51604 del 18/09/2018, M., sul punto non massimata).

1.4. In ogni caso, com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Z., Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, A., Rv. 248129). È ben vero che la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, G., Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, I., Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, N. e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, F., Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, G., Rv. 254893), ma, per quanto osservato, nella specie nessuna di tali ipotesi sussiste, né è stata specificamente argomentata in ricorso.

2. Al di là della questione sulla tempestività o meno della proroga delle indagini preliminari richiesta dal pubblico ministero in data 1° marzo 2023, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per irrimediabile genericità dell'eccezione di inutilizzabilità

“degli esiti investigativi successivi alla scadenza del termine massimo per le indagini preliminari”.

Il ricorrente, difatti, si limita a rilevare che il *fumus* assunto a presupposto del sequestro trarrebbe origine da un’informativa di reato del 15 marzo 2023, a fronte di un termine che sarebbe scaduto il precedente 28 febbraio, con conseguente tardività della richiesta di proroga depositata il giorno successivo.

In disparte il fatto che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene a questo neppure allegato l’atto processuale richiamato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio giusta il quale, al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella della informativa che li riassume (Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, S., Rv. 278726; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, N., Rv. 260403). Il generico ricorso non indica quando furono compiuti gli atti di indagine utilizzati dai giudici del merito cautelare per ricostruire il *fumus commissi delicti*, né precisa quali essi siano, sicché, non risultando ciò dal provvedimento impugnato, questa Corte non è in grado di compiere al riguardo alcuna valutazione circa la loro tempestività o meno rispetto ad un termine di durata delle indagini preliminari che lo stesso ricorrente indica come spirato soltanto quindici giorni prima della data di redazione della informativa di reato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2024.